



Paolo Ridola*

**La “questione costituzionale” nella storia del Risorgimento.
A proposito di “Costituzione e Risorgimento” di Franco G. Scoca****

In una pagina di straordinaria forza suggestiva, nel 1924 Piero Gobetti osservava che “gli ultimi fatti della vita italiana ripropongono il problema di una esegesi del Risorgimento svelandoci le illusioni e l’equivoco fondamentale della nostra storia: un disperato tentativo di diventare moderni restando letterati con vanità non machiavellica di astuzia, o garibaldini con enfasi tribunizia”.¹ Ad una generazione affacciata alla passione politica negli anni della crisi dello stato liberale, l’avvento della dittatura sembrava mettere a nudo tutte le contraddizioni che ne avevano segnato la storia, consegnando ad essa una eredità impossibile: “non diremmo certo di aver rinunciato a fabbricare nuovi mondi, ma sappiamo di doverli costruire con disperata rassegnazione, con entusiasmo piuttosto cinico che espansivo”². Lo sguardo di Gobetti si distendeva dalla crisi dello stato liberale al giudizio storico sul Risorgimento, segnato dalla consapevolezza dello spegnersi dei fermenti del “Risorgimento senza eroi” degli anni della Restaurazione, dall’“enfasi tribunizia” prevalsa nelle sue correnti democratiche su una visione concreta dei problemi della società italiana, dall’abbrivio della classe liberale verso soluzioni conservatrici, che avrebbe dato vita ad una “rivoluzione mancata” per il fallimento dell’alleanza tra la borghesia liberale e la classe operaia. In questa prospettiva, la “questione costituzionale” sembrava a Gobetti la cartina di tornasole di tutte le contraddizioni della storia risorgimentale.

Da un lato, era mancato un robusto raccordo tra la costituzione e la società: in Italia, scriveva ancora Gobetti, “le questioni costituzionali continuano ad essere considerate come questioni di forma come se tutti i popoli non avessero fatto la prova delle loro attitudini all’autogoverno e delle qualità diplomatiche nella creazione dei congegni elettorali più adatti a condizioni storiche

* Professore emerito di Diritto pubblico comparato – Sapienza Università di Roma.

** Contributo redatto in occasione del Convegno *Il lascito del costituzionalismo risorgimentale nella giuspubblicistica contemporanea*, svoltosi il 15 dicembre 2022 presso l’Istituto Storico Austriaco di Roma, nell’ambito del quale è stato presentato il libro di Franco Gaetano Scoca, *Risorgimento e Costituzione*, Giuffrè, Milano, 2021.

¹ Cfr. P. GOBETTI, *La rivoluzione liberale. Saggio sulla lotta politica in Italia*, Bologna 1924, 9

² Cfr. *ivi*, 3 s.

specifiche e nella coordinazione degli istituti statali e delle iniziative libere”³. Dall’altro, il giovane intellettuale torinese avvertiva che, con la concessione dello Statuto albertino, si erano spenti i fermenti costituzionali che avevano percorso la storia italiana tra le Costituzioni giacobine e le rivoluzioni del biennio 1848-1849, e che la debolezza dello Statuto aveva poi contribuito a dischiudere gli scenari della crisi dello stato liberale: lo Statuto, “un frettoloso espediente piemontese del ’48”, non aveva risolto, ma fatto appena balenare i problemi⁴.

Si coglie in queste pagine la percezione della centralità della “questione costituzionale” nella storia del Risorgimento, la quale imporrebbe peraltro una chiave di lettura non appiattita sulla storia dello Statuto, ma una prospettiva storicamente più distesa, che dai laboratori costituzionali delle Repubbliche giacobine si protragga fino al giudizio sulle prove dello stato liberale postunitario ed alla crisi seguita alla fine della prima guerra mondiale. Ho indugiato nella lunga citazione gobettiana, perché questa visione larga della “questione costituzionale” nel Risorgimento è il filo conduttore di questo libro bellissimo. “Costituzione e risorgimento” di Franco G. Scoca è un’opera di storia costituzionale scritta da un giurista, da un maestro del diritto pubblico che rivela una apertura alla storia costituzionale non usuale tra i giuristi, benché essa abbia conosciuto nella scienza giuridica italiana risalenti e significative eccezioni ed una altrettanto significativa continuità nella letteratura più recente. Basti solo ricordare, per il passato, la *Storia costituzionale* di Gaetano Arangio Ruiz, e rinviare al panorama ricchissimo offerto dai classici *Profili* di Mario Galizia.

Anzitutto qualche riflessione sul “metodo”, sull’approccio dell’autore alla storia costituzionale. Si tratta di un libro sui “movimenti” costituzionali del Risorgimento, e questo spiega l’ampiezza degli orizzonti della ricostruzione storica. L’autore muove da un affresco molto suggestivo dei fermenti costituzionali del giacobinismo e poi della Restaurazione. Si concentra poi sul ruolo dello Statuto nella costruzione del processo di unificazione, con lo sguardo sempre rivolto alle differenti “interpretazioni” della Carta del 1848, considerate nei loro risvolti politici oltre che giuridici. E si spinge infine a lambire il dibattito sulla esperienza statutaria e sulla crisi del parlamentarismo dopo l’Unità.

Il filo conduttore di questa ricostruzione mi sembra quello di riservare alla “questione costituzionale” un ruolo centrale nella storia del Risorgimento e del processo di unificazione nazionale: “valutando insieme – osserva Scoca – i diversi ruoli che l’idea della costituzione, fino al 1848, e la costituzione stessa, dopo d’allora, hanno svolto dalla Restaurazione all’Unità, credo che non sia infondato affermare che essa è stata uno dei principali “motori” (il principale?) delle complesse vicende risorgimentali”.⁵ Si inquadra in questa idea di fondo, che è insieme di metodo e di interpretazione storica, il giudizio dell’autore sulla *vexata quaestio* della continuità tra il Regno di Sardegna e il Regno d’Italia. Esaminando criticamente il dibattito della dottrina dell’epoca, ed in particolare le posizioni di Anzilotti e Santi Romano, l’autore conclude che, a suo avviso, “il problema si deve spostare verso elementi di sostanza: la costituzione ed i modi della sua attuazione, la forma di governo, l’organizzazione dei poteri pubblici, la legislazione, tutto ciò che

³ Cfr. *ivi*, 126

⁴ Cfr. *ivi*, 131

⁵ Cfr. ID., *Risorgimento e costituzione*, Milano, Giuffrè, 2021, 569.

costituisce il nerbo di un ordinamento giuridico. Ebbene, se il problema si imposta in questo modo, la soluzione sembra a portata di mano: tutto continuò inalterato secondo l'impronta subalpina; ciò che negli ordinamenti annessi non era congruente con tale impronta venne progressivamente (ma in tempi brevi) omogeneizzato". La piemontesizzazione fu dunque la chiave di volta della storia costituzionale dello stato liberale, perchè essa "non si ebbe solo nel momento della formazione dello Stato italiano, ma si estese lungo il primo periodo della sua vita".⁶ Ed ancora, il realismo della prospettiva storica ispira l'interpretazione della torsione centralistica dello stato unitario, che Scoca vede come lo sbocco inevitabile delle modalità attraverso le quali si compì, con le annessioni, il processo di unificazione, e che avrebbero comportato l'abbandono dei progetti autonomistici di Minghetti come anche del ricchissimo dibattito preunitario (i progetti confederali di marca neoguelfa, il federalismo più radicale di Cattaneo e Ferrari)⁷.

Percorre il volume una non celata diffidenza verso una concezione astratta del ruolo del giurista ed un'interpretazione del problema costituzionale del Risorgimento secondo soluzioni astratte. Può destare qualche perplessità il passaggio nel quale Scoca sottolinea il distacco del giurista dalla prospettiva degli storici, "per i quali, dato l'oggetto della loro ricerca, è sufficiente la ricognizione di ciò che è realmente, o di fatto accaduto"⁸, perché sottovaluta il nesso metodologico inscindibile tra la ricognizione dei fatti e l'interpretazione storiografica.⁹ Ma, allo stesso tempo, l'autore sembra prendere le distanze dal fraintendimento che per i giuristi sia soprattutto "necessario stabilire la fonte normativa sulla base della quale il fatto è avvenuto", ciò che avrebbe condotto, ad esempio, la dottrina giuridica a porsi, con riferimento alla ben più complessa questione della forma di governo dopo il 1848, soltanto "il problema di rintracciare la disciplina della forma di governo parlamentare e di individuarne la fonte"¹⁰. L'approccio storico del giurista è, al contrario, intrinsecamente realistico, ma non in chiave meramente fattuale, bensì, potrebbe dirsi, di diritto costituzionale vivente. "La forma di governo – osserva Scoca – non dipende, se non in parte, dalle disposizioni scritte e dalle convenzioni acquisite; a renderla morfologicamente diversa e variabile intervengono altri fattori, tra i quali ha un rilievo notevole la personalità dei titolari degli organi costituzionali, la loro autorevolezza (anche in rapporto all'autorevolezza degli altri comprimari), la loro popolarità ed il loro fascino politico". E ciò comporta che l'interpretazione degli assetti costituzionali si "conformi alle diverse situazioni concrete"¹¹, in breve alla imprescindibile lezione di "ciò che la storia potrebbe insegnare"¹².

⁶ Cfr. *ivi*, 462.

⁷ Cfr. *ivi*, 463 ss. Sulla costruzione "centralistica" dello stato unitario si v. oltre alla classica analisi di R. RUFFILLI, *La questione regionale. Dall'unificazione alla dittatura (1862-1942)*, Milano, Giuffrè, 1968, le penetranti ricostruzioni di E. RAGIONIERI, *Politica e amministrazione nella storia dell'Italia unita*, Bari, Editori Riuniti, 1967, 71 ss.; A. AQUARONE, *Alla ricerca dell'Italia liberale*, Napoli, Editori Napoli, 1972, 157 ss.; R. ROMANELLI, *Il comando impossibile. Stato e società nell'Italia liberale*, Bologna, Il Mulino, 1988, 33 ss.

⁸ Cfr. F.G. SCOCA, *op. cit.*, 549 ss.

⁹ Mi limito a richiamare la lezione di due opere classiche di B. CROCE, *La storia come pensiero e azione*, Bari, Laterza, 1938; e di S. MAZZARINO, *Il pensiero storico classico*, voll.3, Bari, Laterza, 1966.

¹⁰ Cfr. F.G. Scoca, *op. cit.*, 550 ss.

¹¹ Cfr. *ivi*, 503 ss.

¹² Riprendo la citazione di uno scritto del 1936 che apre la raccolta di G. MOSCA, *Ciò che la storia potrebbe insegnare. Scritti di scienza politica*, Milano, Giuffrè, 1958, 1 ss.

Da questa opzione per un poderoso affresco storico della *lebende Verfassung* del Risorgimento discendono alcuni caratteri della ricostruzione proposta da Scoca. Anzitutto, essa si dipana attraverso un racconto ricchissimo, che, lasciando più in ombra il dibattito storiografico successivo, conduce il lettore tra svariate fonti dell'epoca: trattati politici, diari, memorialistica, manuali di diritto pubblico, atti parlamentari soprattutto. Di grande interesse l'uso delle opere della letteratura giuspubblicistica, indirizzato, più che a analizzarne il contributo scientifico, a cogliere il ruolo svolto dai giuristi nel dibattito politico-costituzionale e la loro partecipazione alle vicende del loro tempo. Una indicazione di lavoro, questa, che Scoca aveva anticipato nel volume su Silvio Spaventa¹³, e che merita di essere molto apprezzata, riferendosi ad un'epoca nella quale le scuole di giurisprudenza furono la principale fucina delle classi dirigenti, e gli studi di diritto costituzionale, prima del prevalere del costruttivismo labandiano e da noi orlandiano, caratterizzati da una grande ricchezza di riferimenti storico-comparatistici e di *pathos* politico. Di grande rilievo, più ancora, lo spazio che la ricostruzione di Scoca riserva alle discussioni parlamentari, espressione, certo, di una sfera pubblica omogenea che faceva delle assemblee rappresentative il luogo istituzionale della borghesia politicamente attiva, ma anche dei contrasti sulle questioni cruciali del processo di unificazione che si manifestarono all'interno della società politica, condizionarono in misura rilevante i passaggi istituzionali di quello e contribuirono a delineare precocemente, nell'esperienza statutaria, gli sviluppi verso una monarchia rappresentativa. Dal 1848 in poi, questi sviluppi manifestarono un'indubbia centralità delle istituzioni parlamentari e, sebbene queste abbiano dovuto misurarsi ripetutamente con la pretesa del re di esercitare le prerogative statutarie e non conobbero l'approdo ad un robusto parlamentarismo sul modello inglese, riuscirono comunque a fare argine all'arretramento della forma di governo verso gli assetti di una monarchia costituzionale dualistica sul modello del *Kaiserreich* tedesco, così come alle suggestioni della monocrazia plebiscitaria, secondo il modello bonapartista sfociato nella Francia nel Secondo Impero.

Va poi osservato che la ricostruzione dell'esperienza statutaria e delle vicende che diedero origine allo Statuto viene condotta con un'attenzione costante ai tornanti spesso travagliati della vita politica e sociale e di quelli, anche diplomatici, della storia del Risorgimento. Si conferma anche in questo l'approccio non formalistico alla storia costituzionale, che conduce spesso l'autore a confrontarsi con i classici della storiografia risorgimentale. Mi riferisco, in particolare, alle pagine che Scoca dedica all'opera di Cavour, ed al fallimento del disegno dello statista piemontese di innestare sul tronco statutario un robusto parlamentarismo maggioritario di tipo inglese, le quali tengono conto ampiamente delle fondamentali ricerche di Adolfo Omodeo e di Rosario Romeo. Ed al secondo dei due si deve, in particolare, l'intuizione che l'alternativa rivoluzionaria o legittimista, sempre sullo sfondo anche della nostra storia risorgimentale, abbia vanificato gli sforzi di riportare il rapporto tra forze di governo e di opposizione entro gli schemi del bipartitismo di tipo anglosassone ed abbia organizzato il parlamentarismo attraverso la formazione di un *parti de gouvernement* collocato al centro dello schieramento politico.¹⁴

¹³ Si v. F.G. SCOCA, *Silvio Spaventa. Patriota ardente, politico rigoroso, fine giurista*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021.

¹⁴ Così R. ROMEO, *Cavour e il suo tempo*, I, Bari, Laterza, 1969, 539 ss.

Tra l'approccio realistico alla storia costituzionale e l'attenzione ai prodromi dell'esperienza statutaria, che Scoca, in continuità con un importante filone storiografico¹⁵, fa risalire allo straordinario laboratorio costituzionale del triennio giacobino, si coglie un nesso molto stretto. La ricognizione dei prodromi dell'esperienza statutaria non è condotta secondo i canoni di una *Entstehungsgeschichte* concentrata sulla genesi dei testi costituzionali, né con l'occhio esclusivamente attento alla derivazione dello Statuto dalle Carte della Restaurazione (la Costituzione orleanista del 1830, la Costituzione belga del 1831), secondo la linea seguita da Giuseppe Maranini nella risalente opera del 1926 su *Le origini dello Statuto albertino*. Questa disposizione della questione costituzionale del Risorgimento in un arco temporale ampio, che dall'esperienza delle Costituzioni giacobine si spinge fino alla crisi dello stato liberale postunitario, consente all'autore di tratteggiare uno scenario assai variegato delle idee costituzionali che prepararono la svolta del 1848, uno scenario sul quale si stagliano anzitutto i progetti delle correnti moderate della Restaurazione, da Gioberti a Romagnosi a Balbo a D'Azeglio, e quelli dei filoni democratici e radicali, di Cattaneo e Ferrari in particolare, i quali restano peraltro più sullo sfondo della ricostruzione proposta dall'autore. E peraltro, ove non ci si collochi in un arco temporale più largo, riesce difficile cogliere tutti i fermenti costituzionali che lo Statuto solo in parte raccolse e le contraddizioni che ne avrebbero segnato la storia.

In questa prospettiva, le esperienze del triennio giacobino e quella delle rivoluzioni del 1848 costituiscono un passaggio decisivo per comprendere nella sua complessità la "questione costituzionale" del Risorgimento, in quanto proprio il variegato laboratorio di idee costituzionali che si elaborò in quei tornanti, specchio di tutte le divisioni della borghesia e del tessuto sociale degli stati preunitari, contribuì a far luce sulle cause di quella debolezza che Gobetti ascriveva allo Statuto, frutto di una operazione dinastica che avrebbe conservato alla monarchia spazi di manovra consistenti anche all'interno di uno scenario convenzionale di tipo parlamentare, e documento che si sarebbe rivelato sempre più inadeguato a sorreggere le tensioni sociali crescenti dello stato postunitario e le spinte verso l'allargamento della società politica.

Dei nodi che lo Statuto non sarebbe riuscito a dipanare offrono una testimonianza straordinariamente suggestiva i testi del "celebre concorso" su "*Quale dei Governi liberi meglio si convenga alla felicità d'Italia*", che nel 1796 apre la stagione delle costituzioni giacobine e squaderna tutti i temi di fondo che avrebbero animato il dibattito costituzionale fino al 1848.¹⁶ Ed invero la lettura di quei testi lascia intravedere chiaramente il contrasto tra soluzioni moderate, come quella di Melchiorre Gioia, risultata vincente, e proposte più radicali, tra le quali quella, particolarmente elaborata, probabilmente attribuibile a Melchiorre Delfico¹⁷. La lettura dei testi del "celebre concorso", così come delle Costituzioni del triennio giacobino, sembra ridimensionarne un'interpretazione appiattita sulla recezione della Costituzione termidoriana del 1795 da parte dei filoni moderati del giacobinismo italiano e quella della Costituzione del 1793

¹⁵ Si v. soprattutto i contributi di C. GHISALBERTI, *Dall'antico regime al 1848. Le origini costituzionali dell'Italia moderna*, Bari, Laterza, 1978; ID., *Stato e costituzione nel Risorgimento*, Milano, Giuffrè, 1972; ID., *Le costituzioni giacobine (1796-1799)*, Milano, Giuffrè, 1957.

¹⁶ Un'edizione critica dei testi può leggersi nel volume A. SAITTA (a cura di), *Alle origini del Risorgimento: i testi di un "celebre concorso" (1796)*, voll.2, Roma, Istituto storico italiano, 1964.

¹⁷ La questione è discussa da A. Saitta nell'introduzione all'op. ult. cit., VII ss.

da parte dei filoni radicali di esso. Se invero l'influenza delle costituzioni della Francia rivoluzionaria è stata certamente presente nella storia del giacobinismo italiano, come hanno puntualmente dimostrato le ricerche di Franco Venturi e di Furio Diaz, e se in essa furono presenti sia soluzioni costituzionali anticipatrici delle elaborazioni del liberalismo giuridico ottocentesco che soluzioni ispirate dalla forte carica partecipativa e di riforma sociale della Costituzione dell'anno I, il laboratorio costituzionale del giacobinismo italiano riflette anche il contesto di un paese che non aveva ancora conosciuto il processo di unificazione nazionale, ed un "ambiente ideale" nel quale furono "formulate le prime aspirazioni unitarie italiche in senso politico moderno, e storicamente definibili"¹⁸. In definitiva, la lettura dei documenti costituzionali del triennio ridimensiona molto l'accusa di "astrattismo" mosse ai giacobini italiani anche dai contemporanei, da Melzi d'Eril, Botta e soprattutto da Vincenzo Cuoco, che criticò le utopie fantastiche dei progetti più radicali, ma anche, allineandosi ai filoni della critica "storicistica" delle costituzioni rivoluzionarie, l'idea di poter "cambiare la società" attraverso le costituzioni. Si avverte in ciò la differenza di fondo rispetto al giacobinismo francese, maturato in un contesto storico nel quale la Rivoluzione era sopravvenuta ad un processo secolare di costruzione di un edificio statale unitario, cosicché in Francia il discorso "giacobino" sull'eguaglianza si sarebbe sviluppato su un terreno di uniformità già acquisita, sebbene su basi di legittimazione profondamente differenti¹⁹. La "galassia" giacobina in Italia rifletteva società e strutture dell'economia, stratificazioni sociali e assetti del paesaggio agrario profondamente differenti, ciò che è testimoniato, tra l'altro, dall'attenzione dei giacobini italiani (Salfi, Galdi, Becalossi, Pagano) alle peculiarità delle realtà economico-sociali nelle quali il progetto giacobino si innestava²⁰.

Si intravedono pertanto nel giacobinismo italiano il fascino del "momento eroico della Rivoluzione francese" e suggestioni delle "idee e prassi dei *jacobins*"²¹, ma in un quadro più complesso, del quale rimarranno tracce non secondarie nei fermenti costituzionali dell'età del Risorgimento, un quadro nel quale si fondono, in un connubio inedito, cosmopolitismo e patriottismo, l'idea di nazione ed un progetto democratico²². Ed al fine di comprendere la grande lezione del giacobinismo italiano, occorre essere consapevoli che "tra quei patrioti e tra quei giacobini si comincia a porre la esigenza unitaria in senso proprio, politico, nazionale e statale", ed altresì del "grande peso che le singole tradizioni ed eredità municipali e locali esercitano su quell'immagine unitaria che si va costruendo, assieme al cosmopolitismo rivoluzionario"²³.

L'esperienza del triennio delle Costituzioni giacobine insegna che la "questione costituzionale" del Risorgimento non si esaurisce nella storia dello Statuto albertino, che pure ne rappresenta un

¹⁸ Così D. CANTIMORI, *Studi di storia*, Torino, Einaudi, 1959, 629.

¹⁹ Su ciò si v. i penetranti rilievi di P. VIOLA, *Il trono vuoto. La transizione della sovranità nella rivoluzione francese*, Torino, Einaudi, 1989.

²⁰ Si v., per un accurato bilancio storiografico del giacobinismo italiano, L. LOTTI- R. VILLARI (a cura di), *Universalismo e nazionalità nell'esperienza del giacobinismo italiano*, Bari- Roma, Laterza, 2003.

²¹ Cfr. D. CANTIMORI, op. cit., 635.

²² È questo il filo conduttore che attraverso un'opera che resta un punto di riferimento essenziale per la comprensione del giacobinismo italiano: si v. A. SAITTA, *Filippo Buonarroti. Contributi alla storia della sua vita e del suo pensiero*, voll. 2, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1950-51.

²³ Cfr. D. CANTIMORI, op. cit., 634

momento fondamentale, ma va collocata in una più ampia dimensione *kulturwissenschaftlich*²⁴. “La storia della cultura delle nazioni – osserva Cantimori – non è fatta soltanto di documenti di Stato, di tecniche governative e amministrative, e di memorie di vincitori e di governanti, ma anche del ricordo scritto e pubblicato di aspirazioni, passioni, programmi, speranze, tentativi non riusciti, ma non per questo meno rispondenti a bisogni e a problemi reali, forse ancora non maturi per una soluzione, ma già percepiti e sentiti e rozzamente espressi; e non meno vivi perché condannati a lungo silenzio dal conformismo storiografico”²⁵. L’ammonimento di non trascurare mai nella storia costituzionale la dimensione dei conflitti e delle “opposizioni”, e di non appiattirla su una prospettiva che la identifica con la formazione di egemonie, con l’affermazione di forze politiche dominanti, vale a maggior ragione ove si collochi lo Statuto nel contesto dei movimenti rivoluzionari del 1848 coevi alla sua concessione. Se invero la scelta della monarchia sabauda di non seguire la via seguita dagli altri sovrani degli stati preunitari, di ritirare le carte costituzionali che erano state concesse dopo la repressione delle rivoluzioni del biennio 1848-49, avrebbe aperto la strada al processo di unificazione nazionale, legittimandone il ruolo di guida del movimento unitario, l’alleanza tra monarchia e borghesia che ne scaturì avrebbe impresso a questo una torsione moderata ed accentratrice che avrebbe sacrificato molte delle idee guida, federalistiche, democratiche, di riforma sociale, dei fermenti costituzionali delle rivoluzioni del 1848. Esse furono un laboratorio di straordinaria suggestione, e la svolta moderata, che di quelle rivoluzioni spense i bagliori, fa davvero del Quarantotto italiano la metafora dell’“antinomia” nella storia, delle contraddizioni della storia, le quali non sono fattori di disorientamento del giudizio storico, ma espressione del “dramma” della storia, del suo inarrestabile *pathos*: e peraltro scavare dentro di esse consente di cogliere “la vibrazione, il ritmo, la cadenza della storia”²⁶.

Si tocca qui un punto decisivo per collocare, nella sua complessità, la “questione costituzionale” del Risorgimento nel processo di costruzione dello stato unitario, poiché i fermenti costituzionali di quella lunga stagione, largamente sacrificati dagli esiti della costruzione dello stato liberalborghese, aiutano a spiegarne di questo le conquiste e le contraddizioni, le realizzazioni e le angustie, ed infine gli esiti della crisi dello stato liberale nel primo dopoguerra. In questa cornice va inquadrato il problema della evoluzione della forma di governo statutaria. Ad esso Scoca dedica una disamina particolarmente accurata, la quale muove dalla ricostruzione dei precoci sviluppi in senso parlamentare della forma di governo anche attraverso alcuni momenti cruciali della storia parlamentare, come il varo delle leggi Siccardi e le autorizzazioni alla ratifica dei trattati che prepararono l’unificazione. L’autore muove dalla premessa che l’affermarsi dello schema parlamentare attraverso la responsabilità politica dell’ Esecutivo nei confronti del Legislativo sia stata la punta d’ *iceberg* di una centralità del parlamento, e segnatamente della Camera dei Deputati, come luogo di confronto del ceto politico sulle grandi scelte legislative e diplomatiche che, dal 1848 al 1861, prepararono la transizione dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare e la fondazione dello stato liberalborghese. Certo, non mancarono

²⁴ Secondo la proposta metodologica di P. HÄBERLE, *Verfassungslehre als Kulturwissenschaft*, Berlin 1982. La riprendo, con riferimento ai problemi di metodo della storia costituzionale, nel mio *Comparazione e storia. Studi di storia costituzionale comparata*, Napoli, Jovene, 2022, 59.

²⁵ Cfr. D. CANTIMORI, op. cit., 635 s.

²⁶ Così, efficacemente, G. SPADOLINI, *Il '48. Realtà e leggenda di una rivoluzione*, Firenze, L’arco, 1948, 10 ss.

ricorrenti tentativi del sovrano di “tornare allo Statuto” e di riappropriarsi delle prerogative del monarca costituzionale che “nomina e revoca i suoi ministri”, e se ciò non intaccò la consuetudine parlamentare, la sottopose a tensioni traumatiche per un arco temporale che abbraccia, dalla crisi Calabiana fino all’entrata dell’Italia in guerra nel 1915, tutta la storia della forma di governo statutaria. Una linea di azione della monarchia sabauda, che, entro le pieghe del suffragio elettorale ristretto e del notabilato politico dello stato monoclasse borghese, potette contare nelle camere su un “partito di corte” attivo e decisivo nei frangenti di crisi²⁷. E tuttavia le tensioni alle quali fu sottoposta l’evoluzione convenzionale della forma di governo statutaria furono causate da fattori di natura sociale e politica, che offrirono alla monarchia spazi di manovra consistenti, i quali tuttavia non scardinarono mai l’impianto parlamentare della forma di governo, ma piuttosto lo indirizzarono, secondo un modello ben noto al parlamentarismo liberale dell’Europa continentale nel XIX secolo, verso un modello caratterizzato dalla persistenza di consistenti elementi di dualismo nella relazione tra l’Esecutivo monarchico e il Legislativo.²⁸ A ciò contribuirono i percorsi travagliati che condussero al graduale allargamento del suffragio e i contrasti sull’introduzione della rappresentanza proporzionale, che offrirono una vigorosa resistenza alla organizzazione politica della società civile in partiti. Furono questi i temi ricorrenti nelle polemiche antiparlamentari, non solo di segno conservatore, che accompagnarono la storia dello stato liberale postunitario, impegnando, da Brunialti a Palma a Bonghi ad Arcoleo a Turiello a Mosca, personalità insigni della cultura costituzionale e politica²⁹. Ed ancora furono questi i limiti manifestati dallo Statuto, che non impedirono la crescita della società e dell’economia italiane durante il periodo liberale, ma non consentirono al quadro politico e costituzionale di fare argine alle sfide ineludibili della democrazia di massa³⁰.

I concreti sviluppi della forma di governo statutaria, ampiamente rispecchiati nei dibattiti sulla crisi del parlamentarismo, non si rivelarono lineari, oscillando fra l’ammirazione per il modello inglese, più spesso evocato come un convitato di pietra del regime statutario, per quello tedesco della monarchia costituzionale bismarckiana, o per quello delle Carte francesi della Restaurazione di una monarchia parlamentare con elementi più o meno accentuati di dualismo. Ruolo della monarchia e chiusure oligarchiche della classe politica liberale avrebbero condizionato l’interpretazione della “questione costituzionale” del Risorgimento, facendo emergere tutti i fattori di debolezza dell’esperienza statutaria. Come suggerisce la pagina gobettiana citata in apertura, la “questione costituzionale” appare pertanto non come un capitolo secondario, ma come uno snodo cruciale della storia del Risorgimento, ed è merito del libro di Scoca averne illustrato magistralmente tutti i risvolti. Lo dimostrano i passaggi più noti della discussione storiografica sul Risorgimento, sullo sfondo dei quali affiora sempre il tema dell’eredità dei fermenti costituzionali del Risorgimento nella storia dello stato unitario. Non è questa la sede per

²⁷ Sul ruolo del “partito di corte” nella storia dell’Italia liberale v. M. VINCIGUERRA, *I partiti italiani dal 1848 al 1955*, Roma, Centro editoriale dell’osservatore, 1955, 31 ss.

²⁸ Ho approfondito questa fase della storia dei regimi parlamentari nel mio *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, Torino, Giappichelli, 2011, 124 ss.

²⁹ Per una sintesi dei dibattiti postunitari sulla crisi del parlamentarismo sia consentito rinviare al mio *Esperienza Costituzioni Storia. Pagine di storia costituzionale*, Napoli, Jovene, 2019, 165 ss.

³⁰ Denunciò con grande lucidità questa contraddizione dello stato postunitario G. SALVEMINI, *La rivoluzione del ricco* (1952), in ID., *Scritti sul Risorgimento*, a cura di P. PIERI E C. PISCHEDDA, Milano, Feltrinelli, 1961, 455 ss.

richiamare i protagonisti di questa discussione, e interrogarsi se l'Italia liberale sia stata la felice prosecuzione dell'esperienza risorgimentale, fiaccata dalla dittatura e dalla "invasione degli Iksos" (Croce), oppure se questa esperienza abbia trovato il suo sviluppo più coerente nella torsione nazionalistica del primo dopoguerra (Volpe), o ancora se l'originaria resistenza e poi i ritardi nell'allargamento della base sociale dello stato unitario non fossero da imputare proprio all'eredità risorgimentale, "rivoluzione fallita" (Gramsci) o "rivoluzione mancata" (Gobetti). Nella premessa alla sua raccolta di scritti sul Risorgimento, Gaetano Salvemini denunciava "la congiura del silenzio su le responsabilità del re e dei suoi cortigiani negli intrighi extraparlamentari e nei colpi di stato antiparlamentari" che si susseguirono negli ultimi decenni del XIX secolo, così come i maneggi del trasformismo parlamentare culminati nei metodi del giolittismo.³¹ Ne sarebbe emersa, nell'Italia liberale, secondo Salvemini, un'immagine contraddittoria dell'eredità del Risorgimento, poiché i metodi della lotta politica praticati dalle oligarchie liberali, favoriti dalla debolezza dell'impianto costituzionale, avrebbero impedito ai segnali di apertura sul terreno della legislazione sociale e di allargamento della base sociale dello stato, delineatisi, sia pure tra accesi contrasti, fin dagli ultimi decenni del XIX secolo, di giungere a piena maturazione democratica nel primo dopoguerra³².

³¹ Cfr. G. SALVEMINI, op. ult. cit., 7 ss.

³² Cfr. ID., *Le origini del fascismo. Lezioni di Harvard*, a cura di R. Vivarelli, Milano, Feltrinelli, 1966, 9 ss.